

Art. 72 del D.L. 25/06/08, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/08, n. 113.	AS 1167 - Art. 16 <i>(Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>	AS 1167 - Emendamenti.
Comma 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. (1) <i>Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15.</i>	Comma 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva del preavviso, ovvero conferire al medesimo personale un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione dirigenziale per la spesa equivalente.	16.1 - Gianpiero D'ALIA - UDC <i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i> «1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per il triennio 2009-2011 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risolvono il contratto di lavoro con il personale dipendente che abbia compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Per il personale che abbia raggiunto il predetto requisito alla data di entrata in vigore della presente legge, il contratto di lavoro è comunque risolto con un preavviso di sei mesi. Restano fermi i contratti di lavoro con personale in possesso di specifiche professionalità connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali che, per oggettive esigenze organizzative e gestionali debitamente e specificatamente documentate, devono essere assicurate senza soluzione di continuità."»

Il Governo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero "62" è sostituito dal seguente "63".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: «Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»

D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. -	AS 1167 - Art. 16 <i>(Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>	AS 1167 - Emendamenti.
Art. 15-nonies. Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali. Comma 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'<i>articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503</i>. È abrogata la <i>legge 19 febbraio 1991, n. 50</i>, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.	Comma 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva del preavviso, ovvero conferire al medesimo personale un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione dirigenziale per la spesa equivalente. Comma 2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 11». Comma 3. Al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri dell'economia e delle finanze,».	16.0.1 Antonio TOMASSINI (Lombardia) e Gabriele BOSCATTO (Liguria) - PdL <i>Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:</i> «Art. 16-bis. <i>(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)</i> 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età, in deroga all'articolo 16"».

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.